



CITTÀ DI SIRACUSA

*SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA*

Servizio Igiene Urbana

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DELLA ATTIVITÀ DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO DELLE STRADE DEL COMUNE DI SIRACUSA

Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario nr. 18 del 5 Aprile 2023

Sommario

TITOLO 1. - - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del Regolamento.

Articolo 2. Definizioni e classificazione dei rifiuti

Articolo 3. Raccolta e trasporti rifiuti urbani

Articolo 4. Attività di spazzamento e lavaggio delle strade

Articolo 5. Centro di raccolta

Articolo 6. Carta della qualità

Articolo 7. Organizzazione del servizio di raccolta e trasporti rifiuti urbani e delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade

TITOLO 2. - RACCOLTA DEI RIFIUTI CON MODALITÀ PORTA A PORTA

Articolo 8. Criteri generali

Articolo 9. Finalità

Articolo 10. Contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani

Articolo 11. Criteri di assegnazione dei contenitori per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani

Articolo 12. Modalità di espletamento del servizio

Articolo 13. Cause e origini delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto

Articolo 14. Tempo di recupero del servizio di raccolta e trasporto non effettuato puntualmente

Articolo 15. Inizio dell'interruzione del servizio di raccolta e trasporto

Articolo 16. Puntualità del servizio di raccolta e trasporto

Articolo 17. Durata delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto

Articolo 18. Modalità per l'attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani

Articolo 19. Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio

Articolo 20. Tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta

Articolo 21. Modalità per la variazione o cessazione del servizio

Articolo 22. Contenuti minimi della risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio

Articolo 23. Obblighi degli utenti

Articolo 24. Utenze condominiali

Articolo 25. Divieti

Articolo 26. Ritiro dei rifiuti all'interno delle proprietà private

Articolo 27. Sistemazione viaria

Articolo 28. Concessioni di aree pubbliche

Articolo 29. Raccolta porta a porta della frazione umida biodegradabile

Articolo 30. Raccolta porta a porta di plastica, lattine e metalli (multimateriale)

Articolo 31. Raccolta di porta a porta di carta e cartone

Articolo 32. Raccolta porta a porta del vetro

Articolo 33. Raccolta porta a porta della frazione secca residua

Articolo 34. Differenziazione non conforme

Articolo 35. Compostaggio

TITOLO 3. - RACCOLTA DI ALTRI RIFIUTI

Articolo 36. Ritiro a domicilio

Articolo 37. Raccolta domiciliare degli scarti vegetali

Articolo 38. Raccolta domiciliare degli oli vegetali

TITOLO 4. - RACCOLTA DI RIFIUTI PARTICOLARI MEDIANTE CONTENITORI – RACCOLTA NEI MERCATI

Articolo 39. Raccolta di pile

Articolo 40. Raccolta di toner e cartucce

Articolo 41. Raccolta di farmaci

Articolo 42. Raccolta di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)

Articolo 43. Raccolta di abiti

Articolo 44. Rifiuti sanitari

Articolo 45. Raccolta nei mercati

Articolo 46. Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti

TITOLO 5. - CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA E CENTRI PER IL RIUSO

Articolo 47. Oggetto del presente titolo

Articolo 48. CCR mobili o temporanei

Articolo 49. Sorveglianza dei C.C.R.

Articolo 50. Tipologie di rifiuti ammessi ai C.C.R.

Articolo 51. Utenze ammesse ai C.C.R. e quantità conferibili

Articolo 52. Modalità di accesso al C.C.R.

Articolo 53. Modalità di conferimento dei rifiuti

Articolo 54. Orari del C.C.R.

Articolo 55. Modalità di asporto dei rifiuti

Articolo 56. Compiti del gestore del C.C.R.

Articolo 57. Compiti del personale addetto del gestore del C.C.R.

Articolo 58. Divieti

Articolo 59. Sanzioni

Articolo 60. Centri per il riuso

TITOLO 6. - RACCOLTE ATTIVATE IN FORMA SPERIMENTALE

Articolo 61. Raccolte sperimentali

TITOLO 7. - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO DELLE STRADE

Articolo 62. Obblighi in materia di continuità e regolarità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade

Articolo 63. Cause e origini delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade

Articolo 64. Tempo di recupero del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade non effettuato puntualmente

Articolo 65. Inizio dell'interruzione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade

Articolo 66. Puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade

Articolo 67. Durata delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade

TITOLO 8. - INTERVENTI PER DISSERVIZI E PER RIPARAZIONI DELLE ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DOMICILIARE

Articolo 68. Modalità per la segnalazione di disservizi

Articolo 69. Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi

Articolo 70. Tempo di riparazione o sostituzione delle attrezzature per la raccolta domiciliare

TITOLO 9. - PUNTI DI CONTATTO CON L'UTENTE

Articolo 71. Obblighi e requisiti minimi dello sportello fisico e online

Articolo 72. Obblighi di servizio telefonico

Articolo 73. Tempo di attesa per il servizio telefonico

Articolo 74. Contenuti informativi minimi dei punti di contatto con l'utente

TITOLO 10. - DIVIETI CONTROLLO E SANZIONI

Articolo 75. Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo

Articolo 76. Divieti

Articolo 77. Controlli

Articolo 78. Sanzioni

TITOLO 11. - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 79. Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

Articolo 80. Entrata in vigore e abrogazioni

Allegato

TITOLO 1. - - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del Regolamento.

1. Il presente regolamento ha per oggetto la gestione nel territorio del Comune di Siracusa dei rifiuti urbani, così come classificati dall'articolo 184 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché lo spazzamento ed il lavaggio delle strade.

Articolo 2. Definizioni e classificazione dei rifiuti

1. Ai fini della definizione e della classificazione dei rifiuti, ad ogni effetto del presente regolamento, si richiamano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, con riferimento alla classificazione dei rifiuti, per come disposto dall'articolo 184 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sono classificati rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter).

Articolo 3. Raccolta e trasporti rifiuti urbani

1. L'attività di raccolta e trasporto comprende le operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio) e di trasporto dei rifiuti urbani verso impianti di trattamento, di smaltimento, di riutilizzo e/o recupero.
2. Il gestore della raccolta e trasporto è il soggetto che eroga il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

Articolo 4. Attività di spazzamento e lavaggio delle strade

1. L'attività di spazzamento e lavaggio delle strade comprende le operazioni di spazzamento - meccanizzato, manuale e misto - e di lavaggio delle strade e del suolo pubblico, svuotamento cestini e raccolta foglie, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito.
2. Il gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade è il soggetto che eroga il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade.

Articolo 5. Centro di raccolta

1. Il Centro Comunale di Raccolta (C.C.R.) dei rifiuti urbani è la struttura conforme ai requisiti di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008.

Articolo 6. Carta della qualità

1. La Carta della Qualità è il documento, redatto in conformità alla normativa vigente, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 7. Organizzazione del servizio di raccolta e trasporti rifiuti urbani e delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade

1. Il servizio per la gestione dei rifiuti urbani è attivato su tutto il territorio comunale con caratteristiche di universalità e inderogabilità.
2. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade sono determinate dall'amministrazione comunale mediante gli atti di affidamento dei servizi al soggetto gestore, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali del presente regolamento.
3. L'articolazione dei servizi di raccolta nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori, le frequenze di raccolta, sono determinate, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze insediative/produttive del territorio servito e alla economicità ed efficacia del servizio, mediante l'ottimale utilizzazione del personale ed i mezzi impiegati per la raccolta.
4. La raccolta dei rifiuti urbani viene realizzata mediante: sistema porta a porta, prenotazione a domicilio, centri di raccolta fissi e mobili.
5. Per alcune tipologie di rifiuto, in caso di rilevanti produzioni occasionali, potranno essere organizzate, previa stipula di apposite convenzioni con l'amministrazione, raccolte differenziate a domicilio, con il pagamento di un tributo aggiuntivo come indicato nella convenzione.
6. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani con le modalità e nei termini disciplinati dal regolamento comunale della TARI

TITOLO 2. - RACCOLTA DEI RIFIUTI CON MODALITÀ PORTA A PORTA

Articolo 8. Criteri generali

1. Le modalità e le frequenze di raccolta saranno assicurate a ogni utenza in relazione alla quantità, alla tipologia di rifiuti da gestire e alle frequenze operative, sulla base degli atti di affidamento dei servizi; le stesse possono essere modificate, previa ampia comunicazione, qualora a giudizio del gestore e del comune si ritiene necessaria una riorganizzazione per garantire un servizio più efficiente e/o in osservanza di nuove disposizioni normative.
2. Il perimetro di raccolta può essere suddiviso in zone operative omogenee con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani e/o notturni. Al fine di garantire il miglior servizio possibile potranno essere utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari in cui esso si svolge.

Articolo 9. Finalità

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti con modalità porta a porta avviene con differenziazione dei flussi merceologici fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori dei rifiuti stessi.
2. Le finalità del servizio di raccolta dei rifiuti con modalità porta a porta sono:
 - a) diminuire le quantità di rifiuti da avviare a smaltimento tal quali;
 - b) favorire la valorizzazione dei materiali riutilizzabili attraverso il loro recupero e trattamento;
 - c) ridurre la pericolosità dei rifiuti non recuperabili assicurando maggior tutela della salute dell'ambiente;
 - d) favorire il recupero di materiali ed energia anche nelle fasi di smaltimento finale.

Articolo 10. Contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani

1. I contenitori e sacchi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti a cura del Gestore del servizio di raccolta ad ogni singola utenza.
2. I contenitori sono contrassegnati, a cura del Gestore del servizio di raccolta, con "RFID" (Radio Frequency Identification), al fine di effettuare l'identificazione automatica dell'utenza tramite apposita strumentazione.
3. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
4. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore del servizio di raccolta provvederà alla sua sostituzione previa richiesta agli uffici comunali attraverso apposita modulistica e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza.

5. L'utente è direttamente responsabile della custodia dei contenitori, questi ultimi devono essere custoditi in modo che non vengano danneggiati in caso di allerta meteo, nelle fasi di posizionamento dei rifiuti e di movimentazione dagli spazi privati a quelli pubblici.
6. In caso di furto dei contenitori il Gestore del servizio di raccolta provvederà alla sua sostituzione previa richiesta presso l'ufficio competente e presentazione dell'avvenuta denuncia.
7. Tutti i contenitori rigidi previsti sono forniti all'utenza in comodato d'uso. I contenitori non devono essere manomessi e tantomeno imbrattati con adesivi o scritte. Sono consentite esclusivamente l'installazione di serrature gravitazionali.
8. Nel caso di furto o danneggiamento di terzi, il Gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di apposita richiesta agli uffici comunali e dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione o danneggiamenti di terzi del contenitore.
9. I contenitori consegnati all'utenza sono collocati all'interno di aree private o di pertinenza o comunque in aree non ad uso pubblico. In caso di mancanza di aree private o di pertinenza, potrà essere richiesta dall'utenza apposita deroga ai sensi dell'articolo 28 del presente regolamento.

Articolo 11. Criteri di assegnazione dei contenitori per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani

1. Le tipologie di raccolte porta a porta, le volumetrie previste e le frequenze di raccolta sono quelle stabilite mediante gli atti di affidamento del servizio di raccolta.
2. Il volume dei contenitori da assegnare alle utenze domestiche è stabilito dal Comune in collaborazione con il Gestore del servizio in funzione del numero totale degli occupanti l'utenza (singola o aggregata), della frequenza di raccolta stabilita e delle esigenze delle utenze stesse. In particolare, il volume del contenitore per l'utenza singola e per tipologia di frazione si individua in 30 lt. per utenza. Per la sola frazione di rifiuto differenziato plastica / multimateriale il contenitore può essere sostituito o integrato con sacchi forniti dal gestore del servizio di raccolta come previsto dal contratto di servizio.
3. Il volume dei contenitori da assegnare alle utenze non domestiche è stabilito dal Comune in collaborazione con il Gestore del servizio in funzione della produzione stimata del rifiuto e della frequenza di raccolta.

Articolo 12. Modalità di espletamento del servizio

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti con modalità porta a porta è da intendersi come il ritiro di alcune tipologie di rifiuti presso i singoli civici o gruppi di edifici, secondo un programma che interessa tutte le utenze di ciascuna zona in giorni prefissati.
2. Il calendario delle raccolte sarà predisposto dal comune e dal gestore per assicurare la massima efficienza del servizio.
3. Il servizio viene svolto sull'intero territorio comunale che comprende:
 - a) strade e piazze classificate comunali;
 - b) tratti urbani di strade statali e provinciali;
 - c) strade vicinali classificate ad uso pubblico;
 - d) strade soggette ad uso pubblico purché aperte in permanenza senza limitazione di sorta;
 - e) aree comunali a verde.
4. Il gestore della raccolta e trasporto è tenuto a predisporre un Programma delle attività di raccolta e trasporto, da cui sia possibile evincere, per ciascuna strada/via della gestione e su base giornaliera, la data e la fascia oraria prevista per lo svolgimento dell'attività e la frazione di rifiuto oggetto di raccolta, consentendo l'individuazione dei servizi espletati puntualmente rispetto a quelli pianificati, anche ai fini della registrazione delle interruzioni di cui al presente regolamento e della verifica della puntualità del servizio di raccolta e trasporto. Eventuali modifiche sostanziali al Programma, che comportino una variazione della frequenza di passaggio, finalizzate ad ottimizzare i tempi e i costi del servizio di raccolta e trasporto, devono essere opportunamente tracciate e approvate dal Comune.

Articolo 13. Cause e origini delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto

1. Il gestore della raccolta e trasporto classifica le interruzioni - intese come i servizi non effettuati puntualmente rispetto a quanto riportato nel Programma delle attività di raccolta e trasporto di cui al precedente Articolo e non ripristinati entro il tempo di recupero - in base al numero di utenze presumibilmente coinvolte, secondo la seguente articolazione:
 - a) interruzioni rilevanti del servizio di raccolta riguardanti l'intero territorio comunale o una zona ampia come interi quartieri;
 - b) interruzioni limitate del servizio di raccolta riguardanti zone circoscritte come alcune vie o porzioni di vie.
2. Per ogni interruzione il gestore della raccolta e trasporto registra la causa con riferimento a:
 - a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, situazioni di traffico veicolare interrotto per incidenti o a seguito di disposizioni di

autorità pubblica, mancato ottenimento di atti autorizzativi, nonché indisponibilità degli impianti di trattamento;

- b) cause imputabili all'utente, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi per fatti non attribuibili al gestore;
 - c) cause imputabili al gestore, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b), comprese le cause non accertate.
3. Per le interruzioni le cui cause rientrano nelle classi di cui alle lettere a) e b), il gestore documenta la causa dell'interruzione.
 4. Nel caso di indisponibilità degli impianti di trattamento, il Comune verifica l'effettiva mancanza di responsabilità del gestore della raccolta e trasporto sulla base di quanto previsto dagli atti di affidamento dei servizi, anche con riferimento all'utilizzo da parte del gestore di tutta la capacità di deposito disponibile.

Articolo 14. Tempo di recupero del servizio di raccolta e trasporto non effettuato puntualmente

1. Il tempo di recupero del servizio non effettuato puntualmente rispetto a quanto riportato nel Programma delle attività di raccolta e trasporto è il tempo entro cui il servizio deve essere comunque effettuato al fine di non generare un'interruzione del servizio.
2. Il tempo di recupero del servizio non effettuato puntualmente è differenziato dal Comune d'intesa con il gestore in relazione alla densità abitativa, all'affluenza turistica della gestione, alle modalità di raccolta, e alla frazione merceologica del rifiuto, ed è pari a ventiquattro (24) ore.
3. In presenza di una programmazione del servizio di raccolta e trasporto per fascia oraria, il tempo di recupero decorre dall'estremo superiore dell'intervallo.

Articolo 15. Inizio dell'interruzione del servizio di raccolta e trasporto

1. L'inizio dell'interruzione del servizio di raccolta e trasporto coincide con il termine del tempo di recupero di cui all'Articolo precedente.

Articolo 16. Puntualità del servizio di raccolta e trasporto

1. Per la misurazione della puntualità del servizio di raccolta e trasporto si applica il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF) "ratione temporis" vigente, approvato dall'ARERA.

Articolo 17. Durata delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto

1. La durata dell'interruzione del servizio di raccolta e trasporto, pari a ventiquattro (24) ore, è il tempo intercorrente dall'inizio dell'interruzione del servizio al momento in cui il servizio non espletato viene effettivamente svolto.

Articolo 18. Modalità per l'attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani

1. La richiesta di attivazione del servizio di raccolta deve essere presentata dall'utente al Settore Entrate e Tributi del Comune nei termini e con le modalità previste dal regolamento TARI vigente.

Articolo 19. Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio

1. Il tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio, pari a trenta (30) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente e la data di invio della risposta scritta che deve essere conforme a quanto prescritto dall'Articolo 22.

Articolo 20. Tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta

1. Il tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta, pari a cinque (5) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta del Settore Tributi ed Entrate di attivazione del servizio richiesto dall'utente e la data di consegna delle attrezzature all'utente.
2. Ai fini del calcolo dell'indicatore non si considerano le prestazioni erogate successivamente al termine previsto per mancato ritiro o indisponibilità alla consegna da parte dell'utente.
3. Il tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta domiciliare è pari a dieci (10) giorni lavorativi se sussiste la necessità di effettuare un sopralluogo.

Articolo 21. Modalità per la variazione o cessazione del servizio

1. Le richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate al Settore Entrate e Tributi del Comune nei termini e con le modalità previste dal regolamento TARI.

2. Le richieste di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06 devono essere presentate ai sensi dell'art. 30 comma 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.

Articolo 22. Contenuti minimi della risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio

1. Il Comune è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio, secondo quanto previsto nel regolamento comunale della TARI "ratione temporis" vigente.

Articolo 23. Obblighi degli utenti

1. Gli utenti devono raccogliere in maniera differenziata le diverse frazioni di rifiuti e consegnare distintamente al servizio pubblico secondo le modalità indicate nel presente regolamento.
2. Gli utenti hanno l'obbligo di conferire i rifiuti nei giorni stabiliti per ogni frazione in contenitori e/o sacchi accuratamente chiusi, conformemente alle disposizioni vigenti, riponendoli ordinatamente nell'immediata prossimità dell'immobile in uso ed evitando qualsiasi dispersione o cattivo odore.
3. I sacchi e i contenitori dovranno essere portati dagli utenti sul marciapiede o sul bordo stradale prospiciente le proprie abitazioni o insediamento secondo gli orari determinati con apposito provvedimento del dirigente del settore competente. A svuotamento avvenuto i contenitori dovranno essere riportati all'interno delle proprietà private nei tempi e modalità previsti nel provvedimento sopra citato.
4. Il lavaggio, la manutenzione e pulizia dei contenitori per la raccolta differenziata, anche di quelli carrellati per la frazione organica, è eseguito a cura e spese dell'utenza.
5. L'utente ha l'obbligo di esporre, esclusivamente agli orari consentiti, in modo ben visibile all'esterno del proprio domicilio, i contenitori e i sacchi, chiusi, allineati ordinatamente e in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e automezzi; i contenitori devono essere collocati in modo da non recare molestie né invadere gli spazi di pertinenza di altri utenti. Gli utenti sono tenuti a conferire i materiali nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale a opera del vento o animali e a tenere pulito il punto di conferimento.
6. Il dirigente del settore competente può richiedere al singolo utente di collocare i propri rifiuti in punti precisi anche diversi da quelli inizialmente scelti dall'utente stesso, qualora ciò sia motivato da esigenze di salvaguardia della viabilità o di altre attività quali i mercati e

fiere o di tipo tecnico, cercando di limitare in ogni caso al minimo indispensabile la distanza di conferimento. L'utente è comunque tenuto a rispettare le disposizioni del comune e del gestore.

Articolo 24.Utenze condominiali

1. Le utenze condominiali sono tenute ad assicurare che le aree antistanti l'accesso dell'edificio e in particolare i punti di conferimento sul suolo pubblico siano tenuti ben puliti a cura dello stabile stesso a prescindere dai giorni di pulizia per le zone previste nel servizio pubblico.
2. Nel caso in cui l'ubicazione dei contenitori condominiali dovesse ricadere in un'area di pertinenza condominiale, al di fuori del muro di recinzione e/o comunque aperta al pubblico, se il Gestore o l'amministrazione comunale dovesse registrare problematiche di igiene o anche solo di decoro, procederà alla diffida dell'utenza in questione, la quale provvederà a far cessare la criticità esistente, attraverso l'ubicazione dei contenitori ad uso esclusivo del condominio all'interno del muro di recinzione o, laddove tecnicamente non fattibile, attraverso la copertura e la protezione a propria cura e spese dei contenitori in questioni con manufatti della struttura leggera e facilmente rimovibile.
3. Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.
4. In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore.
5. Ai fini del censimento dell'utenza e della verifica dell'esatta corrispondenza tra i contenitori concessi in comodato ed il numero e le tipologie di utenze presenti nel condominio, è istituita l'Anagrafe Condominiale. L'amministratore del condominio è tenuto a comunicare al Comune di Siracusa - Servizio Igiene Urbana - i dati del condominio (codice fiscale, numero unità immobiliari distinguendo tra utenze domestiche e non domestiche, posizionamento dei carrellati, numero dei carrellati in comodato d'uso, ecc.).
6. L'amministratore del Condominio è tenuto, inoltre, a comunicare al Comune di Siracusa - Servizio Igiene Urbana - ogni variazione che verrà registrata su detto registro dell'Anagrafe Condominiale. Il Servizio Igiene Urbana del Comune di Siracusa sarà responsabile del trattamento dei dati sensibili dei Condomini, conformemente alle disposizioni vigenti in materia di tutela della Privacy.

Articolo 25.Divieti

1. In tutto il territorio comunale è vietato versare, depositare e disperdere su aree pubbliche e private a uso pubblico, rifiuti di qualsiasi genere, natura e dimensione, sia solidi che liquidi, anche racchiusi in sacchetti o in recipienti.
2. È vietata ogni forma di cernita, asportazione, sottrazione al recupero dei rifiuti collocati sul territorio comunale in aree pubbliche e private a uso pubblico.
3. È vietato abbandonare rifiuti impropri e ingombranti a fianco dei contenitori e/o nei cestini porta rifiuti collocati sul territorio comunale.
4. È vietato utilizzare i cestini gettacarte per il conferimento dei rifiuti provenienti da utenze domestiche e non domestiche e di inserirvi sacchi con rifiuti.
5. È vietato inserire nei sacchi e contenitori destinati alla raccolta differenziata:
 - a) i rifiuti pericolosi;
 - b) i rifiuti ingombranti;
 - c) rifiuti speciali non urbani;
 - d) rifiuti allo stato liquido;
 - e) i materiali che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
 - f) ceneri non completamente spente;
 - g) oggetti acuminati o taglienti o con caratteristiche tali da poter causare lesioni.

Articolo 26. Ritiro dei rifiuti all'interno delle proprietà private

1. Il personale addetto al servizio di raccolta dei rifiuti non può accedere alle abitazioni e/o nelle aree private.
2. L'utente che avesse necessità di usufruire del servizio all'interno della proprietà dovrà fare apposita richiesta al comune e al gestore, se in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) accesso alla proprietà possibile senza necessità di telecomandi o chiavi;
 - b) proprietà accessibile durante le ore di raccolta;
 - c) spazi adeguati all'effettuazione del servizio e al transito dei mezzi.
3. Il gestore del servizio di raccolta e l'ufficio comunale (Servizio Igiene Urbana) provvederanno a effettuare un sopralluogo per verificare la fattibilità della richiesta e fornirà il relativo parere. In caso favorevole si procederà alla stipula di apposita convenzione tra l'utente, l'amministrazione comunale e il gestore. Nella convenzione saranno elencate le modalità del servizio, i diritti e i doveri delle singole parti, nonché le coperture assicurative necessarie per l'accesso dei mezzi di raccolta all'interno delle proprietà.

Articolo 27. Sistemazione viaria

1. In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché autorizzato dai proprietari, l'eventuale accesso del Gestore del servizio di raccolta alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del Gestore del servizio di raccolta in funzione degli esistenti vincoli logistici.
2. Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque, nell'esercizio della propria attività, interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani e/o cestini gettacarte, sono tenuti ad informare il Gestore del servizio di raccolta e gli uffici comunali competenti con un congruo anticipo nel caso in cui i lavori comportino lo spostamento di contenitori o ne limitino l'accessibilità. Tali soggetti sono tenuti all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica.
3. Per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni.

Articolo 28. Concessioni di aree pubbliche

1. I titolari di attività commerciali, gli amministratori/proprietari di stabili o immobili, carenti di adeguate aree interne coperte o scoperte, possono richiedere al comune la concessione in uso di aree pubbliche per il posizionamento di parte o di tutti i contenitori per la raccolta, ai sensi del vigente *“Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”*.
2. Ogni richiesta sarà valutata, previo sopralluogo di verifica, dai competenti uffici comunali e in caso di accoglimento, saranno impartite specifiche disposizioni in merito al posizionamento dei contenitori in modo da garantire la massima funzionalità degli stessi.
3. Possono essere previste strutture di schermatura dei contenitori al fine di mitigare l'impatto visivo e del mantenimento del decoro architettonico.
4. L'autorizzazione al posizionamento su suolo pubblico verrà rilasciata ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 29. Raccolta porta a porta della frazione umida biodegradabile

1. I materiali della frazione umida biodegradabile vanno messi in sacchetti biodegradabili e riposti in appositi contenitori del colore marrone.
2. È vietato, a titolo esemplificativo, mettere nella frazione umida:

- a) cibi caldi e liquidi;
- b) gusci di cozze e vongole;
- c) farmaci;
- d) pannolini ed assorbenti;
- e) i rifiuti differenziabili.

Articolo 30. Raccolta porta a porta di plastica, lattine e metalli (multimateriale)

1. Nel contenitore di colore giallo ed eventualmente in aggiunta, nel sacco di polietilene fornito dal gestore per la relativa frazione, devono essere raccolti i materiali di seguito elencati a solo titolo indicativo:
 - a) bottiglie, contenitori e flaconi in plastica vuoti;
 - b) vasetti e vaschette in plastica e in polistirolo per alimenti;
 - c) cellophane;
 - d) lattine scatolette in alluminio e banda stagnata;
 - e) carta stagnola;
 - f) tappi in metallo.
2. I materiali devono essere schiacciati per essere ridotti di volume e non devono contenere residui di cibi o bevande.

Articolo 31. Raccolta di porta a porta di carta e cartone

1. Nel contenitore di colore blu vanno raccolti i materiali, non imbustati, di seguito elencati a solo titolo indicativo:
 - a) libri, giornali e riviste;
 - b) quaderni e fogli di carta e cartoncino;
 - c) scatole e imballi di carta e cartone;
 - d) buste e biglietti;
 - e) sacchetti di carta;
 - f) contenitori in tetrapak.
2. I materiali devono essere schiacciati per essere ridotti di volume e collocati nell'apposito contenitore:
 - a) in sacchi di carta;
 - b) in scatole di cartone;
 - c) legati in pacchi.

3. Per le utenze non domestiche gli imballi in cartone devono essere ripiegati, impilati e posizionati fuori dal contenitore.

Articolo 32. Raccolta porta a porta del vetro

1. Negli appositi contenitori di colore verde devono essere raccolti i materiali di seguito elencati a solo titolo indicativo:
 - a) bottiglie in vetro;
 - b) barattoli in vetro.
2. È vietato usare sacchetti di plastica per gettare il vetro nel contenitore per la raccolta.

Articolo 33. Raccolta porta a porta della frazione secca residua

1. La frazione secca (contenitore grigio) è da intendersi come residuale della raccolta differenziata ed i rifiuti devono essere collocati in sacchi trasparenti o semitrasparenti di polietilene opportunamente chiusi al fine di evitare qualsiasi dispersione di materiale e posizionati all'interno del mastello o carrellato.
3. È vietato l'uso di sacchi neri o comunque non trasparenti o semitrasparenti.

Articolo 34. Differenziazione non conforme

1. La differenziazione non conforme dei rifiuti sopraelencati si configura anche in uno solo dei seguenti casi:
 - a) i rifiuti sono raccolti in sacchi e/o contenitori non idonei rispetto a quanto prescritto dal presente regolamento o da altri provvedimenti e/o indicazioni del comune e/o del gestore;
 - b) in una frazione sono inseriti i materiali non consentiti in base al presente regolamento, alle normative vigenti ed ai provvedimenti adottati dal dirigente del settore competente in materia di igiene urbana;
 - c) sono depositati materiali oggetto di raccolta differenziata ma non opportunamente separati nelle categorie sopra elencate;
 - d) i rifiuti sono esposti a bordo strada in giorni in cui non è prevista la raccolta;
 - e) i sacchi e/o i contenitori sono esposti a bordo strada in orari non consentiti.
2. Al momento della raccolta gli operatori del servizio controllano che la differenziazione del rifiuto sia effettuata in modo corretto e nel caso ciò non avvenga il rifiuto non verrà ritirato e verrà apposto l'adesivo recante la dicitura "non conforme".

3. All'utenza cui è stato contestato l'errato conferimento (sia essa domestica singola, non domestica, condominiale) spetta in ogni caso provvedere al ritiro dei rifiuti stessi, procedendo entro 24 ore ad una corretta differenziazione, prima di conferirli nuovamente. Qualora l'utenza cui è stato contestato l'errato conferimento non provveda entro 24 ore verrà segnalata agli uffici competenti per la contestazione della violazione delle disposizioni vigenti e l'applicazione delle sanzioni previste nel presente regolamento.
4. I materiali non conformi, non ritirati con modalità porta a porta, saranno lasciati sul posto nelle more dell'attivazione della procedura di cui al comma 3;

Articolo 35. Compostaggio

1. Il compostaggio domestico, di prossimità (o locale) e di comunità è disciplinato dal regolamento approvato dal consiglio comunale con la deliberazione 134 del 4 settembre 2019.

TITOLO 3. - RACCOLTA DI ALTRI RIFIUTI

Articolo 36. Ritiro a domicilio

1. Il Comune garantisce all'utente il ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio senza oneri aggiuntivi per un numero di un (1) ritiro mensile per utenza almeno a bordo strada con un limite di cinque (5) pezzi per ciascun ritiro, e comunque in misura non inferiore alle condizioni di ritiro attualmente garantite agli utenti.
2. La richiesta di ritiro su chiamata da parte dell'utente, che può essere effettuata via e-mail, telefonicamente, ovvero presso ogni punto di contatto messo a disposizione dal gestore, deve contenere almeno i seguenti dati obbligatori: i dati identificativi dell'utente:
 - a) il nome ed il cognome e il codice fiscale;
 - b) il codice utente;
 - c) il codice utenza e l'indirizzo dell'utenza presso cui si richiede il ritiro;
 - d) il recapito di posta elettronica o telefonico al quale essere eventualmente ricontattato per l'effettuazione del servizio;
 - e) i dati relativi ai rifiuti da ritirare e, in particolare, la tipologia e il numero di rifiuti oggetto del ritiro.
3. Ai fini del calcolo del termine di cui al precedente comma non si considerano le prenotazioni personalizzate su richiesta dell'utente con data di ritiro successiva a quella proposta dal gestore.

Articolo 37. Raccolta domiciliare degli scarti vegetali

1. Per le utenze domestiche, a richiesta, il Comune garantisce il ritiro a domicilio senza oneri aggiuntivi per un numero massimo di 13 per utenza da porre a bordo strada con un limite di 360 lt. per ciascun ritiro, ~~e comunque in misura non inferiore alle condizioni di ritiro attualmente garantite agli utenti.~~ Il materiale dovrà essere raccolto in sacchi riutilizzabili o biodegradabili o in apposito carrellato di colore bianco richiesto all'ufficio dietro presentazione di apposita richiesta. Nel caso delle ramaglie raccolte in fascina, non possono essere utilizzati sacchi di plastica.
2. La richiesta di ritiro su chiamata da parte dell'utente, che può essere effettuata via e-mail, telefonicamente, ovvero presso ogni punto di contatto messo a disposizione dal gestore, deve contenere almeno i seguenti dati obbligatori: i dati identificativi dell'utente:
 - f) il nome ed il cognome e il codice fiscale;
 - g) il codice utente;
 - h) il codice utenza e l'indirizzo dell'utenza presso cui si richiede il ritiro;
 - i) il recapito di posta elettronica o telefonico al quale essere eventualmente ricontattato per l'effettuazione del servizio;
 - j) i dati relativi ai rifiuti da ritirare e, in particolare, la tipologia e il numero di rifiuti oggetto del ritiro.
3. Il tempo di ritiro dei rifiuti su chiamata, pari a quindici (15) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente e la data in cui viene effettuato il ritiro.

Articolo 38. Raccolta domiciliare degli oli vegetali

1. Per le utenze di ristorazione per chi ne faccia specifica richiesta è possibile usufruire della raccolta, attivata tramite specifiche convenzioni, degli oli vegetali che dovranno essere esclusivamente di tipo alimentare derivanti da cottura o conservazione degli alimenti e dovranno essere raccolti nell'apposito contenitore indicato.

TITOLO 4. - RACCOLTA DI RIFIUTI PARTICOLARI MEDIANTI CONTENITORI – RACCOLTA NEI MERCATI

Articolo 39. Raccolta di pile

1. Sul territorio comunale sono installati appositi contenitori per la raccolta delle pile di uso domestico.
2. Nei contenitori possono essere conferite le pile: tipo usa e getta; ricaricabili; singole; multiple unite a formare pacchi batterie; alcaline e zinco carbone; piccole pile a bottone ad esempio quelle di orologi, calcolatrici, macchine fotografiche e apparecchi acustici.

Articolo 40. Raccolta di toner e cartucce

1. È possibile richiedere il ritiro in scuole e uffici pubblici, di toner e cartucce di stampanti, fotocopiatrice e fax.
2. Tali rifiuti pericolosi devono essere raccolti separatamente in appositi contenitori.

Articolo 41. Raccolta di farmaci

1. Nelle farmacie del territorio comunale e nei Centri Comunali di Raccolta sono installati appositi contenitori nei quali collocare farmaci scaduti o inutilizzati.
2. I prodotti, separati da bugiardino e scatola, vanno lasciati nel blister, nel flacone, nel tubetto o nella fiala in modo tale da non disperdere il prodotto.

Articolo 42. Raccolta di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)

1. Nei Centri Comunali di Raccolta sono presenti appositi contenitori dove è possibile conferire tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Articolo 43. Raccolta di abiti

1. Sul territorio comunale e nei Centri Comunali di Raccolta sono presenti i contenitori per la raccolta di tessili nei quali collocare capi di abbigliamento.

Articolo 44. Rifiuti sanitari

1. I rifiuti speciali, anche pericolosi, derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.lgs. n. 152/2006, devono essere raccolti, depositati e smaltiti a cura e spese delle strutture sanitarie pubbliche o private rispettando le prescrizioni della vigente normativa.
2. I rifiuti derivanti da attività di tipo sanitario svolte a domicilio dovranno essere gestiti a cura della struttura sanitaria di riferimento del paziente.

Articolo 45. Raccolta nei mercati

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.
2. I concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati, organizzati su aree pubbliche o ad uso pubblico, depongono i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, secondo le modalità concordate tra il Gestore del servizio di Raccolta e l'Amministrazione.
3. Al termine dell'attività di vendita, i concessionari e gli occupanti dei posti vendita nei mercati sono tenuti a spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a 1 metro, e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma 2, ponendoli negli appositi sacchi o contenitori eventualmente dati in dotazione dal Gestore del servizio di raccolta o, in alternativa conferendoli direttamente nei CCR mobili eventualmente predisposti a tale scopo.
4. Gli stessi obblighi valgono per mercati occasionali, fiere e sagre autorizzate e comunicate dall'Amministrazione al Gestore del servizio.

Articolo 46. Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti

1. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al soggetto Gestore, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
2. Il servizio è espletato con le modalità individuate dal presente Regolamento in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto che deve essere raccolto.
3. La frequenza di svuotamento è definita in accordo con gli organizzatori della manifestazione.

TITOLO 5. - CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA E CENTRI PER IL RIUSO

Articolo 47. Oggetto del presente titolo

1. Il presente titolo disciplina la gestione, l'organizzazione e le modalità di utilizzo, da parte del Gestore dei C.C.R. e da parte degli utenti, dei Centri Comunali di Raccolta dei rifiuti urbani.

2. I centri comunale di raccolta di seguito elencati sono costituiti da un'area presidiata ed allestita ove si svolgono unicamente le attività previste dall'art.1 del DM 8 aprile 2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato” e s.m.i. e dal D. Lgs. n. 116/20 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”.
 - a) C.C.R. Cassibile sito in Via Luciano Rinaldi (coord. WGS84 37.10477, 15.25956)
 - b) C.C.R. Arenaura sito in Via Elorina (coord. WGS84 37.04110, 15.25626)
 - c) C.C.R. Targia sito in Via Stentinello (coord. WGS84 36.97904, 15.20378)
3. In particolare, all'interno dei CCR è previsto lo svolgimento di attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero.
4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi individuati dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di raccolta differenziata è organizzato un sistema integrato delle raccolte differenziate che si compone, tra gli altri, del sistema di raccolta mediante i Centri di Raccolta Comunali per il conferimento diretto e separato delle frazioni previste da parte dei cittadini utenti.
5. La loro gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando anche mediante controlli un'elevata protezione dell'ambiente.

Articolo 48.CCR mobili o temporanei

1. All'interno dell'area urbana della città, comprese le frazioni e le contrade marine, possono essere posizionati C.C.R. mobili atti alla raccolta differenziata.
2. Nel periodo estivo possono anche essere previsti C.C.R. mobili o temporanei per il rifiuto residuo secco e per le altre frazioni di rifiuto differenziato al fine di consentire il conferimento a turisti e visitatori occasionali.
3. Le aree e gli orari saranno stabiliti dall'amministrazione comunale attraverso apposito provvedimento del Dirigente del settore competente.

Articolo 49.Sorveglianza dei C.C.R.

1. Il C.C.R. è accessibile agli utenti solo in orari prestabiliti disposti con provvedimento del Dirigente del settore competente, durante tali orari è sempre presente il personale addetto alla gestione ed al controllo del regolare funzionamento del C.C.R. e alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori di rifiuti da parte degli utenti.
2. La sorveglianza può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di telecamere nel totale rispetto della normativa vigente in materia di privacy e trattamento dei dati personali.

3. Il gestore è tenuto a nominare per ogni CCR, un Responsabile del Centro Comunale di Raccolta in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza e a notificarne gli estremi al Comune.
4. Il Responsabile del Centro Comunale di Raccolta è tenuto a verificare che la gestione dello stesso avvenga nel rispetto della normativa, e del presente Regolamento e delle prescrizioni del CSA, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto per garantire la disponibilità dei cassoni scarrabili.
5. Il personale preposto dal gestore alla sorveglianza del Centro Comunale di Raccolta è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Municipale e alle altre autorità competenti per legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali.

Articolo 50. Tipologie di rifiuti ammessi ai C.C.R.

1. I rifiuti che possono essere conferiti nei 3 CCR sono individuati con appositi provvedimenti del Dirigente del Settore del Servizio Igiene Urbana in funzione di quanto stabilito dal D.M. 08.04.2008 (tipologie ammissibili e caratteristiche tecniche dell'impianto), della diversa ampiezza della superficie, dell'ubicazione degli stessi e della presenza nelle immediate vicinanze di edifici ricettori sensibili ai fini della normativa sull'inquinamento acustico (legge 447/95).
2. Il conferimento dei rifiuti urbani è gratuito.

Articolo 51. Utenze ammesse ai C.C.R. e quantità conferibili

1. Possono accedere ai C.C.R.:
 - a) le utenze domestiche con residenza nel territorio del Comune di Siracusa e le utenze domestiche non residenti ma iscritte a ruolo per il pagamento della TARI nel Comune di Siracusa;
 - b) le utenze non domestiche con sede operativa nel territorio del Comune di Siracusa, iscritte a ruolo per il pagamento della TARI nel Comune di Siracusa;
 - c) le utenze non domestiche delegate da privati cittadini con residenza nel territorio del Comune di Siracusa e preventivamente autorizzate dal Comune con apposito atto formale, nel caso in cui un'utenza domestica si avvalga di terzi per il trasporto di un rifiuto ingombrante o comunque voluminoso e non pericoloso;
 - d) gli operatori comunali, limitatamente ai rifiuti oggetto del proprio servizio e provenienti da immobili utilizzati a vario titolo dal Comune;

- e) gli addetti ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani del Comune, limitatamente ai rifiuti oggetto del proprio servizio e provenienti dal Comune stesso;
 - f) eventuali altri soggetti autorizzati di volta in volta dal Comune al conferimento di rifiuti urbani raccolti sul proprio territorio, limitatamente alle tipologie di rifiuti da questo espressamente autorizzate.
 - g) i soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche (in particolare RAEE derivanti dall'applicazione del DM 65 del 08.03.2010).
 - h) Il gestore della raccolta dei rifiuti.
2. Le quantità massime conferibili nei CCR sono determinate con appositi provvedimenti del Dirigente del Settore competente, al fine di evitare condizioni di saturazioni dei tre diversi CCR.
 3. Sarà cura del gestore dei C.C.R. verificare, attraverso opportuni sistemi di controllo, che il conferimento dei rifiuti su base annua non ecceda le limitazioni stabilite, con il divieto di conferire oltre la misura massima consentita.
 4. Non sono ammesse ai CCR le utenze non domestiche che svolgono attività manutentiva, di costruzione o altre attività di tipo artigianale per conto terzi, in quanto produttrice del rifiuto ai sensi dell'art. 183 c.1 lett. f) del D.lgs. 152/2006. Tali rifiuti, appunto ricondotti alle suddette attività, sono classificati come rifiuti speciali ai sensi art. 184 c.3. lett. f) D.lgs. 152/2006 e quindi da gestire conformemente alla relativa filiera.

Articolo 52. Modalità di accesso al C.C.R.

1. A tutte le utenze conferenti, al momento del conferimento, ed a supporto/apporto del software gestionale già presente nel centro di raccolta può essere richiesta la visione della documentazione atta ad accertare la sussistenza dei requisiti per l'accesso all'area. In particolare:
 - a) per le utenze domestiche il documento di identità da cui risulti la residenza nel Comune di Siracusa e la tessera sanitaria; per le utenze non domestiche, nominativo della Ditta, partita IVA e copia della carta di circolazione dell'automezzo dalla quale risulti che il medesimo sia di proprietà della ditta;
 - b) per i trasportatori delegati da privati cittadini, copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale riportante i dati del delegante cittadino presso il quale hanno prelevato il rifiuto che intendono conferire, la qualità, quantità e provenienza del rifiuto da conferire;

- c) per i conferimenti degli addetti ai servizi di raccolta, degli operatori comunali autorizzati e di altri soggetti autorizzati dal Comune, dovranno essere preventivamente comunicati i dati identificativi degli automezzi da verificare al momento del conferimento;
- d) sono esonerati da queste procedure le utenze non domestiche per le quali il Gestore del Centro di Raccolta e l'Amministrazione Comunale, hanno stipulato apposite convenzioni a titolo oneroso, previo l'ottenimento, se necessario, delle previste autorizzazioni.

Articolo 53.Modalità di conferimento dei rifiuti

1. Gli utenti sono tenuti all'osservanza del presente regolamento e in particolare al rispetto di quanto segue:
 - a) esibire, su richiesta del personale addetto, la documentazione idonea a verificare la possibilità di accesso al C.C.R., dichiarando la tipologia, le quantità e la provenienza dei rifiuti che intende conferire; qualora previsto, la documentazione potrà essere costituita da apposito tesserino/badge fornito dal gestore del C.C.R.;
 - b) conferire esclusivamente i rifiuti individuati con appositi provvedimenti del Dirigente del Settore del Servizio Igiene Urbana;
 - c) conferire i materiali preventivamente smontati, suddivisi per tipologie, diversificando i materiali già nella fase di carico dei mezzi al fine di evitare di costituire intralcio per gli altri utenti durante lo scarico;
 - d) dichiarare al personale addetto prima di avviare le operazioni di conferimento la tipologia e la quantità stimata dei rifiuti e, se disponibile una pesa, effettuare la pesata degli stessi e la successiva tara dell'automezzo. Tale operazione può essere effettuata anche con procedure automatizzate;
 - e) scaricare direttamente i rifiuti negli appositi contenitori, sulla base di quanto indicato dal personale addetto e dalla segnaletica, seguendo le indicazioni contenute nella tabella di ripartizione dei rifiuti che sarà esposta presso ogni C.C.R.;
 - f) evitare in ogni caso di scaricare rifiuti all'esterno degli appositi contenitori ed evitare qualsiasi sversamento di liquidi o solidi sul suolo durante le operazioni di scarico;
 - g) procedere a passo d'uomo;
 - h) trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti per il solo periodo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento;
 - i) qualora in casi eccezionali sia necessaria la rimozione dei contenitori da parte delle ditte che effettuano lo smaltimento durante l'orario di apertura, sospendere

momentaneamente le operazioni di conferimento durante la movimentazione degli scarrabili e dei contenitori.

2. Il personale addetto ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire la documentazione comprovante la possibilità di accesso al C.C.R. ai sensi del presente regolamento, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli ammessi al C.C.R.
3. Il personale addetto consente l'accesso contemporaneo al C.C.R. ad un numero di utenti tale da non pregiudicare il controllo da parte del personale stesso.
4. In casi del tutto eccezionali e solo qualora altrimenti sarebbe compromesso il funzionamento del C.C.R., il personale addetto ha facoltà di respingere le utenze non domestiche, anche se in possesso dei documenti richiesti dal presente regolamento, a causa della mancanza di disponibilità di spazi/volumi sufficienti a garantire la corretta gestione dei rifiuti.
5. Il personale addetto deve in ogni caso informare l'utenza su altre possibili modalità di conferimento (giorni seguenti, altri C.C.R. o soggetti autorizzati al ritiro di rifiuti).

Articolo 54. Orari del C.C.R.

1. Gli utenti possono accedere al C.C.R. negli orari indicati dal Gestore del C.C.R. individuati dall'amministrazione comunale attraverso apposita determina del Dirigente del settore competente.
2. L'accesso al pubblico può essere consentito in occasioni straordinarie (es. visite d'istruzione, momenti di incontro pertinenti con le finalità dell'impianto) qualora ciò venga disposto dall'Amministrazione Comunale in accordo con il gestore del C.C.R. e con il personale addetto.

Articolo 55. Modalità di asporto dei rifiuti

1. Ove non sia prevista la separazione dei flussi di traffico tra utenti del C.C.R. e soggetti addetti alla rimozione e trasporto dei contenitori dei rifiuti, lo svuotamento dei contenitori e/o la movimentazione degli scarrabili dovrà avvenire negli orari di chiusura del C.C.R...
2. Ove ciò non sia possibile, per cause imprevedute, gli addetti sono tenuti a chiudere il C.C.R. per il tempo strettamente necessario alle operazioni di cui sopra.

Articolo 56. Compiti del gestore del C.C.R.

1. Il gestore del Centro di Raccolta, con personale addetto adeguatamente formato ed informato, è tenuto a quanto segue:
 - custodire il C.C.R.;

- rispettare il presente regolamento;
 - aprire e chiudere il C.C.R., rispettando gli orari stabiliti, in accordo tra Amministrazione Comunale e gestore;
 - segnalare qualsiasi violazione o abuso all'Amministrazione Comunale (Polizia Municipale);
 - comunicare all'Amministrazione comunale la necessità di eventuali correttivi gestionali o di interventi di manutenzione straordinaria e/o nuovi lavori.
 - effettuare la manutenzione ordinaria e il mantenimento della pulizia e del decoro del C.C.R. mediante, in particolare:
 - a) pulizia delle superfici;
 - b) pulizia dei contenitori;
 - c) asportazione, tutte le volte che sia necessario, dei rifiuti eventualmente abbandonati all'esterno in prossimità del C.C.R.;
 - d) manutenzione delle aree verdi;
 - e) manutenzione della cartellonistica;
2. Il gestore del C.C.R. nomina un responsabile tecnico del C.C.R., munito dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
 3. Il personale addetto è munito di cartellino di identificazione visibile agli utenti.
 4. Il personale addetto è incaricato di pubblico servizio e pertanto tenuto all'applicazione delle presenti norme.
 5. In caso di emergenza, il personale addetto avvisa il Gestore del C.C.R. e l'Amministrazione Comunale e procede alla chiusura del C.C.R. dopo l'apposizione all'ingresso di idoneo avviso.

Articolo 57. Compiti del personale addetto del gestore del C.C.R.

1. In relazione all'accesso degli utenti al C.C.R., il personale addetto è tenuto a:
 - a) assistere gli utenti nel conferimento dei rifiuti nel C.C.R., anche attraverso il posizionamento di adeguata cartellonistica;
 - b) verificare la conformità dei rifiuti conferiti, a mezzo di controllo visivo, al fine di respingere eventuali materiali difformi da quelli ammessi ai sensi del presente regolamento;
 - c) controllare il conferimento da parte degli utenti affinché sia evitato l'abbandono di rifiuti al di fuori delle apposite aree o contenitori, l'errato conferimento di rifiuti in contenitori o aree non adeguate, il danneggiamento di strutture e attrezzature presenti nel C.C.R.;

- d) assistere gli utenti al fine di garantire la sicurezza;
 - e) consegnare alle utenze non domestiche che intendono conferire rifiuti oltre i quantitativi ammissibili apposito opuscolo informativo predisposto dal Consorzio in accordo con il gestore del C.C.R., contenente l'indicazione dei diversi centri autorizzati presenti nel territorio limitrofo e di ogni altra informazione utile.
2. In relazione al controllo dei flussi di rifiuti, il personale addetto è tenuto almeno a:
- a) verificare, qualora necessario, le autorizzazioni al trasporto di rifiuti dei mezzi che conferiscono i rifiuti;
 - b) attraverso apposito software gestionale, monitorare gli accessi al Centro di Raccolta ed individuare, per ciascuna utenza, la tipologia di materiale conferito; per le utenze non domestiche, ove ammesse, compilare, contestualmente al conferimento, per ciascuna utenza, una "scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta" che contenga le informazioni di cui all'allegato 1a del D.M. 08.04.2008 e s.m.i. (o documento che contenga analoghe informazioni);
 - c) per tutti i rifiuti in uscita dal centro di raccolta, compilare la "scheda rifiuti avviati a recupero/smaltimento dal centro di raccolta" di cui allegato 1b del D.M. 08.04.2008 per ogni carico destinato a recupero/smaltimento (o documento che contenga analoghe informazioni);
 - d) compilare il registro di carico e scarico, ove previsto dalla normativa vigente (eventuali altre procedure di contabilizzazione previste dal gestore o dal Comune).

Articolo 58.Divieti

1. È fatto espresso divieto a chiunque di:
- a) arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente nel C.C.R.;
 - b) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti in prossimità del C.C.R. al di fuori di esso;
 - c) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti al di fuori dei contenitori e/o delle aree dedicate nel C.C.R.;
 - d) introdurre tipologie di rifiuti in aree e/o contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;
 - e) effettuare qualsiasi cernita del materiale conferito;
 - f) occultare, all'interno di altri rifiuti, rifiuti e materiali non ammessi; il conferente è responsabile dei danni all'ambiente causati dal conferimento di rifiuti non ammissibili, in particolare se la natura inquinante del materiale conferito sia tale da sfuggire al controllo visivo;

- g) effettuare altre attività all'interno del C.C.R. senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale in accordo con il gestore del C.C.R.;
 - h) conferire al C.C.R. tipologie di rifiuti diverse da quelle ammissibili ai sensi del presente regolamento.
 - i) svolgere attività di smontaggio mobili o qualsiasi altro tipo di rifiuto all'interno del centro di raccolta.
2. La violazione delle norme del presente regolamento, salvo la responsabilità per le fattispecie che costituiscono reato, è sanzionata come previsto dal seguente articolo.

Articolo 59.Sanzioni

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, l'area del CCR è da intendersi soggetta alla vigilanza del Comune di Siracusa
2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento sono introitati dall'Ente competente.
3. Per tutto quanto non previsto si applicano le norme previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni dirette ed accessorie previste dal Titolo VI, capo I del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. nei confronti dei responsabili delle violazioni alla richiamata normativa, le violazioni di cui all'art. 53, comma 1, lett. b), c), d), f) ed h) sono considerate "abbandono di rifiuti" e come tali soggette alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 255 del D.lgs. 152/2006, ovvero nella fattispecie:
 - a) da € 300,00 a € 3.000,00 se trattasi di rifiuti non ingombranti e non pericolosi;
 - b) da Euro 600,00 a Euro 6.000,00 se trattasi di rifiuti ingombranti e pericolosi.
5. La violazione prevista dall'articolo 53, comma 1 lett. a), e), g) e i) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.
6. Salvo l'attribuzione di responsabilità anche penali, la sanzione viene raddoppiata qualora, per commettere il fatto, il trasgressore si sia introdotto abusivamente nel C.C.R. durante l'orario di chiusura.
7. È fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti di cui all'articolo 53 del presente regolamento.
8. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del gestore del C.C.R. per il risarcimento degli eventuali danni subiti e degli oneri sostenuti in conseguenza di conferimenti difformi dalle norme previste dal presente regolamento.

Articolo 60.Centri per il riuso

1. I centri per il riuso sono aree di scambio presidiate all'interno delle quali gli oggetti e/o i materiali conferiti, se ancora suscettibili di riutilizzo, sono conservati e messi a disposizione della cittadinanza.
2. Tali centri possono essere ubicati in prossimità dei Centri di Raccolta e ad essi funzionalmente e strutturalmente collegati, ma fisicamente separati.
3. I centri per il riuso sono affidati a soggetti diversi dal Gestore che, identificati e selezionati dal Comune, saranno responsabili di tutte le attività svolte all'interno.
4. I materiali conferiti sono selezionati dagli addetti dell'area, per individuare i beni destinati al riuso distinguendoli da quelli non più riutilizzabili e quindi destinati al Centro di raccolta.
5. Con il conferimento gli utenti rinunciano al possesso dei materiali consegnati che sono immessi pertanto nella piena disponibilità del personale incaricato per il perseguimento degli scopi identificativi del Centro per il riuso.
6. Decorso un congruo periodo senza che alcun utente abbia manifestato interesse per un oggetto conferito all'area di scambio, il personale addetto può consegnare tale oggetto al Centro di raccolta per il recupero o lo smaltimento.

TITOLO 6. - RACCOLTE ATTIVATE IN FORMA SPERIMENTALE

Articolo 61. Raccolte sperimentali

1. Possono essere attivate sperimentalmente forme innovative di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il maggior recupero di materiali ovvero il recupero di ulteriori frazioni di materiali; tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con associazioni, enti o ditte private.
2. Possono essere attivate sperimentalmente, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definire, forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto con riferimento sia ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento sia di ottimizzazione del recupero energetico, sia infine di tutela igienico-sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.
3. Con apposita deliberazione di Giunta Comunale, il Comune stabilisce se il conferimento al servizio di raccolta differenziata sperimentale debba ritenersi obbligatorio ed individua eventualmente i soggetti obbligati.

TITOLO 7. - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO DELLE STRADE

Articolo 62. Obblighi in materia di continuità e regolarità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade

1. Il gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade è tenuto a predisporre un Programma delle attività di spazzamento e lavaggio, da cui sia possibile evincere, per ciascuna strada e area mercatale, la data e la fascia oraria prevista per lo svolgimento dell'attività, consentendo l'individuazione dei servizi espletati puntualmente rispetto a quelli pianificati, anche ai fini della registrazione delle interruzioni di cui al successivo Articolo e della verifica dell'indicatore di puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade.
2. Eventuali modifiche sostanziali al Programma, che comportino una variazione della frequenza di passaggio, finalizzate ad ottimizzare i tempi e i costi del servizio, devono essere opportunamente tracciate e approvate dal Comune.

Articolo 63. Cause e origini delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade

1. Il gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade classifica le interruzioni, intese come i servizi non effettuati puntualmente rispetto a quanto riportato nel Programma delle attività di spazzamento e lavaggio e non ripristinati entro il tempo di recupero, in base al numero di utenze presumibilmente coinvolte secondo la seguente articolazione:
 - a) interruzioni rilevanti del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade riguardanti un intero Comune o una zona ampia come interi quartieri;
 - b) interruzioni limitate del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade che interessano zone circoscritte come alcune vie o porzioni di vie o una o più aree mercatali.
2. Per ogni interruzione il gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade registra la causa con riferimento a:
 - a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, situazioni di traffico veicolare interrotto per incidenti o a seguito di disposizioni di autorità pubblica, mancato ottenimento di atti autorizzativi e situazioni metereologiche avverse di particolare gravità adeguatamente documentate;

- b) cause imputabili all'utente, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi per fatti non attribuibili al gestore;
 - c) cause imputabili al gestore, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b), comprese le cause non accertate.
3. Per le interruzioni le cui cause rientrano nelle classi di cui alle lettere a) e b), il gestore documenta la causa dell'interruzione.

Articolo 64. Tempo di recupero del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade non effettuato puntualmente

1. Il tempo di recupero del servizio non effettuato puntualmente rispetto a quanto riportato nel Programma delle attività di spazzamento e lavaggio è il tempo entro cui il servizio non effettuato puntualmente deve essere comunque effettuato al fine di non generare un'interruzione del servizio.
2. Il tempo di recupero del servizio non effettuato puntualmente è differenziato dal Comune d'intesa con il gestore in relazione alla densità abitativa, all'affluenza turistica della gestione e alla frequenza programmata ed è pari a:
 - a) ventiquattro (24) ore nelle zone di pregio e/o con elevata densità abitativa e/o in periodi dell'anno con elevata affluenza turistica, e nelle aree adibite a particolari utilizzi, come mercati ed eventi;
 - b) due (2) giorni lavorativi negli altri contesti e per frequenze programmate quindicinali, ovvero entro tre (3) giorni lavorativi per frequenze mensili.
3. In presenza di una programmazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade per fascia oraria, il tempo di recupero decorre dall'estremo superiore dell'intervallo.

Articolo 65. Inizio dell'interruzione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade

1. L'inizio dell'interruzione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade coincide con il termine del tempo di recupero di cui all'Articolo precedente.

Articolo 66. Puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade

1. Per la misurazione della puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade meccanizzati si applica il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF) "ratione temporis" vigenti, approvato dall'ARERA.

Articolo 67. Durata delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade

1. La durata delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pari a ventiquattro (24) ore, è il tempo intercorrente dall'inizio dell'interruzione del servizio al momento in cui il servizio non espletato viene effettivamente svolto.

TITOLO 8. - INTERVENTI PER DISSERVIZI E PER RIPARAZIONI DELLE ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DOMICILIARE

Articolo 68. Modalità per la segnalazione di disservizi

1. La segnalazione per disservizi può essere presentata dall'utente al gestore della raccolta e trasporto, ovvero al gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, a mezzo posta, via e-mail, mediante sportello fisico e online, o tramite il servizio telefonico.
2. La richiesta di riparazione o sostituzione delle attrezzature per la raccolta domiciliare può essere presentata dall'utente a mezzo posta, via e-mail, mediante sportello fisico e online, o tramite il servizio telefonico al gestore della raccolta e trasporto in caso di utenze singole, all'ufficio Igiene Urbana nel caso di utenze dotate di carrellati.

Articolo 69. Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi

- 1.
2. Il tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi, pari a cinque (5) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra il momento in cui il gestore della raccolta e trasporto, ovvero il gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade, riceve la segnalazione da parte dell'utente e il momento in cui viene risolto il disservizio.
3. Il tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi è pari a dieci (10) giorni lavorativi, se sussiste la necessità di effettuare un sopralluogo.

Articolo 70. Tempo di riparazione o sostituzione delle attrezzature per la raccolta domiciliare

1. Il tempo di riparazione o sostituzione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, pari a dieci (10) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del

gestore della raccolta e trasporto della richiesta dell'utente e la data di riparazione, ovvero di sostituzione dell'attrezzatura.

2. Il tempo di riparazione o sostituzione delle attrezzature per la raccolta domiciliare è pari a quindici (15) giorni lavorativi, se sussiste la necessità di effettuare un sopralluogo.

TITOLO 9. - PUNTI DI CONTATTO CON L'UTENTE

Articolo 71. Obblighi e requisiti minimi dello sportello fisico e online

1. Il Comune mette a disposizione uno sportello online, accessibile dalla home page del proprio sito internet o raggiungibile tramite applicazioni dedicate, attraverso cui l'utente può richiedere assistenza anche mediante apposite maschere.
2. Lo sportello on line consente all'utente di inoltrare al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti o al gestore della raccolta e trasporto, ognuno per le attività di propria competenza, reclami, richieste di rettifica e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, richieste di attivazione, variazione, e cessazione del servizio, nonché richieste per il ritiro dei rifiuti su chiamata, segnalazioni per disservizi e richieste per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare.

Articolo 72. Obblighi di servizio telefonico

1. Il gestore della raccolta e trasporto ha l'obbligo di disporre di almeno un numero verde totalmente gratuito a cui l'utente può rivolgersi, sia da telefono fisso che da mobile, per richiedere assistenza.
2. Il servizio telefonico deve consentire all'utente di richiedere informazioni, segnalare disservizi, prenotare il servizio di ritiro su chiamata, richiedere la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare.

Articolo 73. Tempo di attesa per il servizio telefonico

1. Il tempo di attesa per il servizio telefonico, pari a duecentoquaranta (240) secondi, è - con riferimento ad una chiamata telefonica - il tempo intercorrente tra l'inizio della risposta, anche se effettuata attraverso l'ausilio di un risponditore automatico e l'inizio della conversazione con l'operatore o di conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione con l'operatore.
2. L'indicatore tempo di attesa per il servizio telefonico è pari alla media aritmetica, nel mese considerato, dei tempi di attesa telefonica delle chiamate degli utenti che:

- a) hanno parlato con un operatore o a seguito di una loro richiesta o a seguito di reindirizzamento ad un operatore da parte dei sistemi automatici;
 - b) pur avendo richiesto di parlare con un operatore, sono terminate prima dell'inizio della conversazione con l'operatore stesso.
3. Per i gestori che dispongono di più numeri telefonici per il servizio telefonico, l'indicatore deve essere calcolato in maniera aggregata con riferimento a tutti i numeri telefonici destinati in tutto o in parte agli utenti.

Articolo 74. Contenuti informativi minimi dei punti di contatto con l'utente

1. Il Comune, tramite i punti di contatto previsti dal presente titolo, oltre a quanto disposto dai precedenti articoli, deve altresì consentire all'utente di richiedere informazioni e istruzioni in particolare in merito a:
 - a) frequenza, giorni e orari delle raccolte e dello spazzamento e lavaggio delle strade per le zone di interesse;
 - b) elenco dettagliato e aggiornato di tutti i rifiuti conferibili ed eventuale calendario dei ritiri istituito dal gestore;
 - c) descrizione delle corrette modalità di conferimento;
 - d) ubicazione, modalità di accesso e orari di apertura dei centri di raccolta ed elenco dei rifiuti conferibili;
 - e) ubicazione, modalità di accesso e orari di apertura dei centri per lo scambio e/o per il riuso gestiti dall'affidatario del servizio o da altri soggetti con esso convenzionati;
 - f) agevolazioni tariffarie per l'auto compostaggio e modalità per l'ottenimento della compostiera;
 - g) ulteriori suggerimenti per ridurre la produzione di rifiuti.

TITOLO 10. - DIVIETI CONTROLLO E SANZIONI

Articolo 75. Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere in proprio alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi in cui è eseguito lo

spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando nell'area di pertinenza anche contenitori in numero adeguato alla ricezione dei rifiuti prodotti dagli utenti, conformi alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale. Inoltre, devono provvedere almeno quotidianamente al loro svuotamento. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita. Analoghi obblighi valgono per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne risultino ordinariamente imbrattate da residui e involucri di quanto venduto, essendo il titolare dell'attività responsabile della raccolta dei rifiuti prodotti dai consumatori. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, in particolare vanno conferiti in modo differenziato secondo il servizio di raccolta organizzato nell'area. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi o dei portici sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, in tutta la sua ampiezza sino alla zanella stradale, fatta salva la possibilità per il Gestore del servizio di intervenire per il ripristino della pulizia.
3. I cantieri edili che usufruiscono di concessioni di occupazione di suolo pubblico devono provvedere costantemente, e comunque quotidianamente in giornate lavorative, alla pulizia dell'area occupata o transitata.
4. È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso.

Articolo 76. Divieti

1. Sono vietati:
 - a) il deposito di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sui luoghi privati diversi dalla privata dimora;
 - b) la cernita e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
 - c) l'esposizione di contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal Gestore del servizio;
 - d) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
 - e) l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza;
 - f) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;

- g) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi;
- h) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- i) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- k) il conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta o degli imballaggi in plastica in sacchetti non trasparenti;
- l) il conferimento al servizio pubblico della frazione organica sciolta;
- m) il conferimento di rifiuti al di fuori dei contenitori da parte degli assegnatari dei contenitori stessi;
- n) il deposito di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
- o) ai proprietari di animali domestici gli imbrattamenti o l'insudiciamento di suolo pubblico o ad uso pubblico da parte di animali di proprietà;
- p) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- q) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti;
- r) il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede o domicilio nel territorio comunale.

Articolo 77. Controlli

1. I controlli in merito alle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, così come stabilite dalle norme del presente Regolamento, dalle ordinanze sindacali emanate in materia ed in generale dalla normativa vigente in materia di rifiuti, ed i conseguenti accertamenti di violazioni, verranno espletati dal personale della Polizia Locale e dal Settore Ambiente, nonché dagli Ispettori Ambientali Volontari.

Articolo 78. Sanzioni

1. L'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente titolo è il Comune di Siracusa – Settore Polizia Municipale - informato dal gestore del C.C.R..

2. L'applicazione delle sanzioni viene effettuata in riferimento alle disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.
3. Salvo quanto previsto nel titolo V del presente regolamento e che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, se non sanzionate da leggi speciali, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa secondo quanto determinato nell'allegato 1 (uno) al presente regolamento.
4. Nel caso di irrogazione delle sanzioni riguardanti contenitori assegnati ad utenze plurime, la sanzione viene comminata alla singola unità abitativa, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati nell'allegato 1 (uno) del presente Regolamento. Nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità della singola unità abitativa la sanzione unica ed indivisa viene irrogata alle unità abitative assegnatarie dei contenitori in questione.
5. Qualora sia riconosciuta una violazione in capo al soggetto trasgressore entro i successivi 5 anni dalla prima violazione, verrà applicata la sanzione pecuniaria tripla del minimo indicato al comma 1 del presente articolo trattandosi di reiterazione, così come previsto all'art. 8 bis della Legge 689 del 24/11/1981.
6. È fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.

TITOLO 11. - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 79. Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari "ratione temporis" vigenti, nonché i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni norma comunale con esso contrastante.

Articolo 80. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore il ..

Allegato

<p>ALLEGATO 1</p> <p>SANZIONI</p> <p>Divieti o obblighi per i quali sono previste specifiche sanzioni dal Regolamento e dal presente allegato</p>		
	<p>Violazione regolamentare</p>	<p>Sanzione (in €)</p>

	Inadempienza alle modalità di conferimento nei punti di raccolta	da 25 a 500
	Utilizzo dei contenitori pieni che non consentono un idoneo contenimento dei rifiuti	da 25 a 500
	Conferimento nei contenitori o nei punti di prelievo del normale servizio di raccolta di rifiuti speciali non urbani e non pericolosi	da 25 a 500
	Conferimento nei contenitori o nei punti di prelievo del normale servizio di raccolta di rifiuti urbani per i quali siano istituite particolari forme di conferimento e di raccolta, ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero	da 25 a 500
	Conferimento nei contenitori o nei punti di prelievo del normale servizio di raccolta di sostanze allo stato liquido	da 25 a 500
	Il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi.	da 25 a 500
	Divieto di cernita dei rifiuti conferiti	da 25 a 500

	Esposizione dei rifiuti in giorni od orari diversi da quelli previsti dal servizio di raccolta o posti in luogo diverso dai punti di prelievo previsti	da 25 a 500
	Mancato ritiro dei contenitori nei termini stabiliti	da 25 a 500
	Conferimento di tipologie di rifiuti diverse da quelle previste al servizio di raccolta domiciliare	da 25 a 500
	Conferimento al servizio di raccolta domiciliare di rifiuti non idoneamente separati	da 25 a 500
	Conferimento della frazione residua in modo non idoneo (tipologia involucri e chiusura)	da 25 a 500
	Divieto immissione nei sacchi di residui liquidi infiammabili	da 25 a 500
	Mancate precauzioni al conferimento di oggetti taglienti o acuminati	da 25 a 500
	Conferimento di imballaggi in cartone voluminosi senza adeguata riduzione volumetrica o piegatura	da 25 a 500
	Divieto di conferire nei, o presso, i cestini portarifiuti rifiuti domestici, speciali o ingombranti	da 25 a 500
	Conferimento della frazione organica utilizzando sacchetti in plastica non biodegradabile	da 25 a 500

	Divieto di introdurre qualsiasi materiale nei pozzetti stradali, caditoie e feritoie	da 25 a 500
	Obbligo per chi conduce animali di avere paletta e di rimuovere le deiezioni animali	da 25 a 500
	Conferimento di materiali estranei o non conformi (es. materiale non biodegradabile, sfalci e ramaglie) a quelli previsti per la raccolta della frazione organica	da 25 a 500
	Divieto di spostare , danneggiare o ribaltare contenitori stradali e i cestini	da 25 a 500
	I comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi.	da 25 a 500
	Divieto di conferire scarti vegetali, es. sfalci e potature congiuntamente ad altre frazioni	da 25 a 500
	Divieto di conferire servizio di raccolta rifiuti ingombranti all'ordinario servizio di raccolta	da 25 a 500
	Violazione assimilabile alle disposizioni sanzionatorie per le violazioni di cui all'art. 192 in relazione all'art. 255 comma 1 del D.lg. 152/2006	Sanzione (in €)
	Inosservanza delle disposizioni di pulizia delle aree adibite a luna park, spettacoli viaggianti ecc.	da 300 a 3000

	Inosservanza delle disposizioni di pulizia e abbandono rifiuti delle aree circostanti i cantieri	da 300 a 3000
	Inosservanza della pulizia di fabbricati, aree e terreni non edificati	da 300 a 3000
	Il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale	da 300 a 3000
	Mancato mantenimento della pulizia nell'area pubblica o ad uso pubblico da parte dei concessionari di aree adibite a pubblico parcheggio a pagamento e mancata rimozione dalla stessa da ogni tipo di rifiuto	da 300 a 3000
	Inosservanza delle disposizioni di pulizia delle aree in concessione autorizzate od esterne degli esercizi pubblici	da 300 a 3000
	Mancata rimozione dei rifiuti / mancata pulizia dell'area utilizzata per l'esercizio di commercio su suolo pubblico in forma itinerante anche se lasciati dagli avventori	da 300 a 3000
	Inosservanza delle disposizioni di conferimento dei rifiuti provenienti dall'attività svolta da concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico	da 300 a 3000
	Violazione assimilabile alle	Sanzione (in €)

	disposizioni sanzionatorie per le violazioni di cui all'art. 192 in relazione all'art. 255 comma 1 del d.lgs. 152/2006 con aumento della sanzione fino al doppio	
	Conferimento nei contenitori o nei punti di prelievo del normale servizio di raccolta di rifiuti speciali pericolosi	da 600 a 6000
	Conferimento di rifiuti urbani pericolosi in modo non idoneo o al di fuori dei contenitori previsti	da 600 a 6000